

Approvata la nuova disciplina regionale pugliese in materia di VIA

Ottobre 2010

Lo scorso 12 ottobre 2010 il Consiglio Regionale della Regione Puglia ha approvato una nuova legge regionale il cui articolo 1 modifica ed integra la legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 relativa alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare presso il territorio regionale.

La legge regionale entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

La principale novità riguarda le soglie di potenza oltre le quali gli impianti devono essere assoggettati a VIA, soglia che la precedente legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 aveva fissato a 10 MW.

Il testo approvato dalla commissione consiliare stabilisce invece che la VIA sia obbligatoria per tutti gli impianti (escluso eolico e idroelettrico) di potenza superiore a 1 MW, in tal modo riallineando la disciplina regionale con quella nazionale, come prevista dalla Legge 99/2009.

La soglia è innalzata a 3 MW nel caso di impianti realizzati su siti industriali dismessi o integrati in edifici esistenti localizzati in aree a destinazione produttiva. La soglia è infine dimezzata (0,5 MW) se l'impianto è realizzato in aree naturali protette, beni paesaggistici, ambiti territoriali estesi e zone agricole di particolare pregio.

Efficacia della nuova disciplina

Quanto agli effetti retroattivi della nuova disciplina, occorre sottolineare che essa si applica a tutte le procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della legge. Come detto, la nuova legge non è ancora entrata in vigore.

Restano invece in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.

Altre previsioni della nuova legge regionale

L'articolo 2 recepisce infine quanto previsto in merito alle Denunce di Inizio Attività (DIA) dalle Linee Guida nazionali, entrate in vigore il 3 ottobre 2010. In particolare si precisa che, ai fini dell'autorizzazione tramite procedura di DIA, debbano venire considerati impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture tutti gli impianti definiti come integrati architettonicamente dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010, con cui è stata approvata la nuova disciplina del Conto Energia.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più

transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Energy Department.

Avv. Carlo Montella

cmontella@orrick.com

Avv. Luisa Bagarotto

lbagarotto@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com